



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **574** Reg. Determinazioni

Registrato in data **15/03/2021**

AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: **ELENA TODESCHINI**

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.:

- ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI VARIANTI SOSTANZIALI PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R4, R12) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI TELGATE, VIA PER PALAZZOLO N. 12, DI CUI ALLA D.D. N. 2679 DEL 28/11/2013 E S.M.I.;
- ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI TELGATE, VIA PER PALAZZOLO N. 12. DITTA S.I.R.MET S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI TELGATE, VIA PER PALAZZOLO N. 12.

IL DIRIGENTE ARCH. ELENA TODESCHINI

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 108 del 15/06/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16/06/2020 e fino al 15/06/2023;

VISTI:

- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 *“Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”*;
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche”* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 *“Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il Reg. (CE) 18/12/2006, n. 1907/2006/CE *“Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/796/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”*;
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE *“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”*;
- la L. 24/01/2011, n. 1;
- il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 *“Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”*;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 *“Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”*;
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*;
- la Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE *“Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”*;
- la Circ. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- il Reg. (CE) 20/06/2019, n. 2019/1021/UE *“Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)”*;
- il D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- la D.D. n. 2575 del 11/12/2020 *“Provvedimento generale di aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la sola gestione di rifiuti speciali a seguito della modifica alla definizione di rifiuto urbano apportata dall'art. 1 comma 9 del D.Lgs 116/2020”*;
- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 *“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”*;

- la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “*Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006*”;
- il R.R. n. 6 del 29/03/2019 “*Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)*”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la D.D. n. 2679 del 28/11/2013, assunta in data 27/11/2013 e con scadenza il 27/11/2023, avente per oggetto “*Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto in Comune di Telgate Via per Palazzolo, n. 12, nonché all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva R13 e recupero R12, R4 di rifiuti non pericolosi. impianto già oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 33 del d.lgs 22/1997 (ora art. 216 del d.lgs 152/2006). Titolare la Ditta S.I.R.MET. S.r.l. (Società Industriale Recupero Metalli S.r.l.) sede legale in Comune di Telgate Via per Palazzolo, n. 12*”;
- la nota provinciale prot. n. 64800 del 23/07/2014 di Nulla-Osta avvio impianto con modifiche migliorative e contestuale accettazione dell'appendice n. 2 del 20/05/2014 alla fidejussione n. 08.00082 del 16/09/2008, emessa dal CREDITO VALTELLINESE S.C.;
- la D.D. n. 1911 del 18/09/2014 avente per oggetto “*Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., a scaricare in corpo idrico superficiale – Torrente Rillo – le acque meteoriche derivanti dall'insediamento produttivo sito in Comune di Telgate, Via per Palazzolo, n. 12, in cui è autorizzato l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi con D.D. n. 2679 del 28/11/2013. Modifica prescrizioni D.D. n. 2679 del 28/11/2013. Titolare la Ditta S.I.R.MET. S.r.l. con sede legale in Comune di Telgate Via per Palazzolo, n. 12*”;
- la nota provinciale prot. n. 95108 del 18/11/2014 di accettazione dell'appendice n. 3 del 30/10/2014 alla fidejussione n. 08.00082 del 16/09/2008, emessa dal CREDITO VALTELLINESE S.C.;
- la D.D. n. 2647 del 28/12/2016 avente per oggetto “*Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima e di seconda pioggia dello stabilimento sito in Comune di Telgate (BG) Via per Palazzolo sull'Oglio n. 12. Titolare la ditta S.I.R.MET S.R.L. con sede legale in Comune di Telgate, Via per Palazzolo sull'Oglio n. 12*”;
- la nota provinciale prot. n. 15413 del 14/03/2017 di accettazione dell'appendice n. 1 del 03/02/2017 alla fidejussione n. 16.2386 del 19/09/2016, emessa dal CREDITO VALTELLINESE S.C.;

VISTA l'istanza datata 19/12/2018, acquisita alla PEC provinciale in data 30/12/2018 (protocollo provinciale n. 82211 del 31/12/2018), successivamente integrata, con la quale la ditta S.I.R.MET S.r.l. con sede legale in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di varianti sostanziali presso il proprio impianto di recupero (R13, R4, R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, di cui alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- 1) dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti

trattati, sono riportate nell'**ALLEGATO A Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) che l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, viene rideterminato, rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 2679 del 28/11/2013 (€ 31.050,98) in € 39.529,14 (Euro trentanovemilacinquecentoventinove/14) ed è relativo a:
- messa in riserva (R13) di 530 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 5.616,52;
 - recupero (R4, R12) di 60.000 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a € 33.912,62;

CONSIDERATO che l'A.T.O. Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 2739 del 06/07/2020 (in atti provinciali al prot. n. 36659 del 15/07/2020) ha trasmesso il documento **Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura** con le valutazioni istruttorie, le condizioni e prescrizioni, con indicazione dei recapiti in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento della Ditta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 11/08/2020, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO che l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura possa essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici sopra richiamati;
- la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti l'istanza presentata;

RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con Deliberazione n. 1 del 5 marzo 2015 dell'Assemblea dei Sindaci, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la ditta S.I.R.MET S.r.l. con sede legale in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12:
- a) alla realizzazione e all'esercizio di varianti sostanziali presso l'impianto di recupero (R13, R4, R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, di cui alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013 e s.m.i., in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia presso l'insediamento sito in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO B Emissioni idriche in pubblica fognatura**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di consentire la prosecuzione del ricevimento presso l'impianto dei rifiuti in precedenza già ritirati come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs 116 del 03/09/2020, dal 1 gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice E.E.R.);
- 3) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 2679 del 28/11/2013, Nulla-Osta avvio impianto con modifiche migliorative prot. n. 64800 del 23/07/2014, D.D. n. 1911 del 18/09/2014, D.D. n. 2647 del 28/12/2016), compresa la data di scadenza (27/11/2023);
- 4) di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta debba presentare un'appendice di variazione della fidejussione già versata per l'adeguamento al presente provvedimento sino all'importo complessivo di € 39.529,14 (Euro trentanovemilacinquecentoventinove/14), la quale dovrà altresì riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del provvedimento medesimo;
- 5) di prescrivere che:
 - a) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., Parte Terza, e dai RR.RR. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;
 - b) le emissioni in atmosfera dovranno essere trattate nei rispettivi impianti di abbattimento e dovranno rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs 152/06 e s.m.i., Parte Quinta, e successive norme applicative;
 - c) le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
 - d) dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
 - e) dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
- 6) di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;
- 7) di demandare all'A.T.O. Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque meteoriche di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura;
- 8) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;

- 10) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al Soggetto interessato;
- 11) di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;
- 12) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prefettura di Bergamo, Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima, Comune di Telgate, A.R.P.A. Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo, A.T.O. Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, UNIACQUE S.p.A. Servizio Idrico Integrato, Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo, Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale;
- 13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1090 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A Rifiuti

Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura

IL DIRIGENTE

Arch. Elena Todeschini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*

PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Ambiente
Servizio Rifiuti

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI VARIANTI SOSTANZIALI PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R4, R12) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI TELGATE, VIA PER PALAZZOLO N. 12, DI CUI ALLA D.D. N. 2679 DEL 28/11/2013 E S.M.I. DITTA S.I.R.MET S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI TELGATE, VIA PER PALAZZOLO N. 12.

DITTA RICHIEDENTE:	S.I.R.MET S.r.l.
SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO:	Via per Palazzolo, 12 – Telgate
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA:	19/12/2018 (protocollo provinciale n. 82211 del 31/12/2018)
INTEGRAZIONI DATI:	26/02/2019 (in atti provinciali al prot. n. 12230 del 26/02/2019); 03/07/2019 (in atti provinciali al prot. n. 41184 del 03/07/2019); 02/08/2019 (in atti provinciali al prot. n. 48367 del 05/08/2019); 01/04/2020 (in atti provinciali al prot. n. 19031 del 01/04/2020); 24/04/2020 (in atti provinciali al prot. n. 22301 del 27/04/2020); 24/04/2020 (in atti provinciali al prot. n. 22317 del 27/04/2020); 03/09/2020 (in atti provinciali al prot. n. 45721 del 04/09/2020); 02/10/2020 (in atti provinciali al prot. n. 51393 del 02/10/2020); 27/01/2021 (in atti provinciali al prot. n. 5588 del 29/01/2021); 27/01/2021 (in atti provinciali al prot. n. 5790 del 01/02/2021); 08/02/2021 (in atti provinciali al prot. n. 8002 del 09/02/2021); 09/02/2021 (in atti provinciali al prot. n. 8210 del 10/02/2021).

1. PREMESSA

La ditta S.I.R.MET S.r.l. è titolare dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- D.D. n. 2679 del 28/11/2013, assunta in data 27/11/2013 e con scadenza il 27/11/2023, avente per oggetto “Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto in Comune di Telgate Via per Palazzolo, n. 12, nonché all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva R13 e recupero R12, R4 di rifiuti non pericolosi. impianto già oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 33 del d.lgs 22/1997 (ora art. 216 del d.lgs 152/2006). Titolare la Ditta S.I.R.MET. S.r.l. (Società Industriale Recupero Metalli S.r.l.) sede legale in Comune di Telgate Via per Palazzolo, n. 12”;
- Nulla-Osta avvio impianto con modifiche migliorative prot. n. 64800 del 23/07/2014;
- D.D. n. 1911 del 18/09/2014 avente per oggetto “Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., a scaricare in corpo idrico superficiale – Torrente Rillo – le acque meteoriche derivanti dall’insediamento produttivo sito in Comune di Telgate, Via per Palazzolo, n. 12, in cui è autorizzato l’esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi con D.D. n. 2679 del 28/11/2013. Modifica prescrizioni D.D. n. 2679 del 28/11/2013. Titolare la Ditta S.I.R.MET. S.r.l. con sede legale in Comune di Telgate Via per Palazzolo, n. 12”;

- D.D. n. 2647 del 28/12/2016 avente per oggetto “Autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima e di seconda pioggia dello stabilimento sito in Comune di Telgate (BG) Via per Palazzolo sull’Oglio n. 12. Titolare la ditta S.I.R.MET S.R.L. con sede legale in Comune di Telgate, Via per Palazzolo sull’Oglio n. 12”.

2. DATI DESUNTI DALLA D.D. N. 2679 DEL 28/11/2013 E S.M.I.

- A) I tipi di rifiuti non pericolosi sottoposti alle varie operazioni di recupero (R13, R4, R12), con le relative limitazioni, sono indicati al punto 12.9 della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013.
- B) Il quantitativo massimo per l’effettuazione dell’operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi è pari a 530 mc (corrispondenti a 510 t).
- C) Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R4, R12) è pari a 39.500 t/a e 158 t/g (considerando 250 gg/a lavorativi).
- D) L’attività di recupero dei rifiuti svolta presso l’impianto è descritta al punto 4.3 della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013.
- E) Le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono indicati al punto 12.23 della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013.
- F) Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia provenienti dall’insediamento di gestione rifiuti è disciplinato dalla D.D. n. 2647 del 28/12/2016.
- G) Le planimetrie di riferimento sono le seguenti:
 - Tavola n. 5 “Disposizione rifiuti” rev. 9 datata 22/05/2014;
 - Tavola n. 6 “Schema fognario” rev. 5 datata 22/05/2014, indicate nella nota provinciale prot. n. 64800 del 23/07/2014 di Nulla-Osta avvio impianto con modifiche migliorative.

3. ISTANZA PRESENTATA

Con istanza datata 19/12/2018, acquisita alla PEC provinciale in data 30/12/2018 (protocollo provinciale n. 82211 del 31/12/2018) e s.m.i., la ditta S.I.R.MET S.r.l. con sede legale in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, ha chiesto l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di varianti sostanziali presso il proprio impianto di recupero (R13, R4, R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, di cui alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013 e s.m.i.

4. DATI DESUNTI DALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A CORREDO DELL’ISTANZA E S.M.I.

Descrizione delle varianti

Di seguito sono sinteticamente descritte le varianti richieste:

- 1) incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero (R4, R12) da 39.500 t/a e 158 t/g a 60.000 t/a e 240 t/g. Tale incremento di potenzialità non comporterà l’installazione di nuove attrezzature, bensì l’aumento delle ore di funzionamento di quelle esistenti (n. 3 gru semoventi di cui due attrezzate con polipo e una con magnete). Attualmente il tempo effettivo di funzionamento è di circa 3 h/g per ciascuna gru (per

un totale di 9 h/g), mentre nella situazione di progetto si prevede che ogni gru possa funzionare per un massimo di 4,5 h/g (per un totale di 13,5 h/g);

- 2) ridefinizione del perimetro impiantistico nella porzione ovest, a seguito degli interventi effettuati sul torrente Rillo, con ampliamento della superficie complessiva da 3.522 mq a 3.855 mq (+ 333 mq) includendovi l'edificio a ovest (adibito ad uffici). Nello specifico, a seguito di istanza di nulla-osta idraulico per interventi vari sul torrente Rillo, la Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo ha rilasciato il Decreto n. 8368 del 13/10/2015 avente per oggetto *“Concessione alla ditta S.I.R.MET S.r.l. con sede in Telgate (BG) Via per Palazzolo, 12 di area demaniale in fregio al corso d'acque torrente Rillo (BG145), in Comune di Telgate (BG) per n. 2 attraversamenti fognari, n. 1 scarico di acque meteoriche diametro cm 14 e parziale ricollocazione della sponda sinistra nel sedime catastale e contestuale aggiornamento della fascia di rispetto – Approvazione del disciplinare n. rep. 3234 del 13 ottobre 2015 P.I. 2911/A – codice SIPIUI n. BG030392014”*, con scadenza il 13/10/2034 (rinnovabile, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza). Di conseguenza, l'edificio a ovest (adibito ad uffici), non compreso nel perimetro impiantistico autorizzato con D.D. n. 2679 del 28/11/2013, si colloca all'esterno della fascia di rispetto del torrente Rillo.

In relazione al suddetto edificio, la conformità delle opere realizzate alle autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune di Telgate, nonché allo stato di fatto dichiarato, è stata attestata nella perizia tecnica asseverata datata 06/03/2020, a firma del geom. Tancredi Vavassori, giurata in data 10/03/2020, trasmessa con nota datata 01/04/2020 (in atti provinciali al prot. n. 19031 del 01/04/2020);

- 3) rinuncia all'operazione R4 sui cavi (codice E.E.R. 170411).

Disponibilità dell'area

Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 27/01/2021 (allegata alla nota datata 27/01/2021, in atti provinciali al prot. n. 5588 del 29/01/2021) il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato, fra l'altro, *“che la ditta ha la piena disponibilità dell'area sede dell'impianto fino al 31/12/2024 in base a contratto di locazione”*.

Certificato prevenzione incendi

La Ditta ha presentato una dichiarazione datata 09/02/2021, firmata da Tecnico abilitato, con la quale è stato attestato, fra l'altro, che *“l'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. presentata alla Provincia di Bergamo (Settore Ambiente – Servizio Rifiuti) in data 19/12/2018 (prot. provinciale n. 82211 del 31/12/2018), e successive integrazioni, per variante sostanziale all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, non comporta l'aggiornamento della pratica di prevenzione incendi”*.

Traffico veicolare

Il flusso veicolare giornaliero in ingresso e in uscita dall'impianto, connesso all'attività svolta a seguito delle varianti richieste, è stimato in complessivi 32 mezzi/giorno (di cui 16 mezzi/giorno per il trasporto dei rifiuti e gli altri 16 mezzi/giorno per il trasporto dei materiali EoW).

Il progetto è stato redatto alla luce della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*.

A seguito di ciò, la tabella delle aree funzionali e delle MPS riportate al punto 4.5 della Scheda tecnica allegata della D.D. n. 2679 del 28/11/2013 vengono aggiornate come di seguito indicato:

Zona n.	Operazioni	Superficie [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Codici E.E.R.	Modalità di stoccaggio	Note
1A	R13	139	190	190	100210 100299 100899 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120199 150104 150106 160117 160118 160122 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 190118 191001 191002 191202 191203 200140	cumuli, container, cassonetti	su pavimentazione impermeabilizzata in cls armato
1B	R13	132	290	290	100210 100299 100899 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120199 150104 150106 160117 160118 160122 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 190118 191001 191002 191202 191203 200140	cumuli, container, cassonetti	su pavimentazione impermeabilizzata in cls armato
1C	R13	29	30	10	150101 150102 150103 150105 150107 150109 200101	cumuli, container, cassonetti	al coperto, su pavimentazione impermeabilizzata in cls armato
2	R13, R4, R12	116	20	20	100210 100299 100899 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120199 150104 150106 160117 160118 160122 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 190118 191001 191002 191202 191203 200140	-	al coperto, su pavimentazione impermeabilizzata in cls armato
3	deposito temporaneo	29	-	-	-	cumuli, container, cassonetti	al coperto, su pavimentazione impermeabilizzata in cls armato
4	area di conferimento	116	150 (ricompreso nel quantitativo di R13)	-	100210 100299 100899 110501 110599 120101 120102 120103 120104 120199 150104 150106 160117 160118 160122 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 190118 191001 191002 191202 191203 200140	-	al coperto, su pavimentazione impermeabilizzata in cls armato
5	area di emergenza stoccaggio rifiuti non conformi	4	-	-	191202, 191203 ed altri rifiuti prodotti	cumuli, container, cassonetti	al coperto, su pavimentazione impermeabilizzata in cls armato

Zona n.	Operazioni	Superficie [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Codici E.E.R.	Modalità di stoccaggio	Note
6	isolamento temporaneo carichi con emissione di energia radiante	10	-	-	-	-	su pavimentazione impermeabilizzata in cls armato

La situazione riportata nella suddetta tabella corrisponde a quella riportata nella Tavola n. 01 “*Planimetria dell’insediamento produttivo con aree stoccaggio rifiuti, prospetti e sezioni blocco uffici*” datata Settembre 2020, trasmessa con nota datata 03/09/2020 (in atti provinciali al prot. n. 45721 del 04/09/2020).

Sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche

Il sistema è descritto nel documento “**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**” trasmesso da A.T.O. Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo con nota prot. n. 2739 del 06/07/2020 (in atti provinciali al prot. n. 36659 del 15/07/2020).

Cessazione della qualifica di rifiuti

A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. 128 del 02/11/2019 all’art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per i cicli di recupero autorizzati finalizzati alla produzione di *End of Waste* la Ditta ha effettuato la verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la cessazione della qualifica di rifiuto.

L’attività di recupero (R4) svolta sui rifiuti di metallo è conforme a quanto previsto dall’art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che prevede che “*i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente (...)*”. In particolare, l’attività di recupero ed i prodotti ottenuti sono conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Ditta è in possesso del Certificato n. 17311 rilasciato da CERTIQUALITY S.r.l. – prima emissione il 04/10/2011, emissione corrente il 01/10/2020, scadenza il 30/09/2023 – attestante che nell’unità operativa sita in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, il Sistema di Gestione della Qualità soddisfa le disposizioni di cui all’art. 6 ed Allegati I e II (ferro, acciaio ed alluminio) del Regolamento UE n. 333/2011.

Criteri localizzativi

In considerazione della richiesta di ampliamento della superficie impiantistica per l’inclusione dell’edificio a ovest (adibito ad uffici), la Ditta ha effettuato la verifica della localizzazione del progetto in rapporto ai criteri localizzativi per la specifica tipologia impiantistica di cui alla D.G.R. 7860/2018, integrati con quelli provinciali di cui alla D.G.R. 119/2019 che non siano incompatibili con quelli di cui alla D.G.R. 7860/2018. Dalle verifiche condotte emerge che il progetto non è interessato da criteri escludenti, ma è interessato alcuni criteri penalizzanti per i quali la Ditta ha fornito le argomentazioni di seguito riportate:

- *Categorie agricole. L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis:* il progetto è compatibile con la destinazione urbanistica attribuita all’area dal PGT vigente “ATp3 – Ambito di trasformazione produttivo” che ammette la trasformazione della superficie agricola, fatte salve alcune prescrizioni

- inerenti la compensazione ambientale/monetizzazione equivalente definita nell'ambito del Piano Attuativo. Il progetto, tuttavia, non comporta trasformazione di superficie in quanto l'ampliamento richiesto prevede unicamente l'inclusione nel perimetro aziendale di un edificio esistente posto ad ovest;
- *Aree già individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.). Aree indicate negli albi delle aziende biologiche e nell'albo degli operatori agrituristici provinciali (D.lgs. n. 228/2001 art. 21 comma 1 lettera a), b) e c). L.R. 12/2005, art. 43, comma 2-bis:* l'area di progetto ricade in aree di pregio agricolo caratterizzate dall'indicazione geografica tipica DOC Colleoni e IGT Bergamasca. Tuttavia, l'area in esame non ricade in aree dove sono presenti vitigni e/o coltivazioni DOC, DOCG, DOP, IGP né in zone aventi specifico interesse agrituristico;
 - *L.R. 31/08 art. 78, 79, 80 – funzioni dei Consorzi di bonifica. R.R. di polizia idraulica n. 3 dell'8/02/10 (art. 3, art. 4 comma 2, 4) - distanza dai canali e dalle altre opere di bonifica. Dgr 4287 del 25/10/2012 - riordino dei reticoli idrici:* l'area di progetto è interessata dalla fascia di rispetto di un canale irriguo di competenza del Consorzio di Bonifica ma non è prevista la realizzazione di opere;
 - *Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti. L.R. n. 26/2003:* l'area ricade nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo; tuttavia, l'impianto è dotato di idonea pavimentazione impermeabile, sia per le aree di stoccaggio che per le aree destinate alla movimentazione/viabilità, e di adeguati sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici. Pertanto, si possono escludere possibili interferenze con la falda sotterranea;
 - *Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare. Zone e fasce di rispetto "tecnologiche": reti del sottosuolo ed infrastrutture lineari energetiche aeree:* il sito in esame non interferisce con zone e/o fasce di rispetto infrastrutturali, come si evince dalla tavola dei vincoli individuati nel PGT. Per quanto concerne il vincolo esteso sull'intero territorio comunale e relativo alla superficie orizzontale esterna (pari a 374,95 m slm) dell'aeroporto di Orio al Serio, gli elementi costruttivi principali, quali il capannone e le altre strutture edilizie, si elevano ad un'altezza massima pari a circa 10 m dal piano campagna (quota media del p.c. pari a circa 184 m slm); pertanto, si può ragionevolmente escludere che l'insediamento possa interferire con lo spazio aereo interessato dal passaggio dei velivoli afferenti all'aeroporto di Orio al Serio, ubicato a circa 15 km di distanza in linea d'aria. Inoltre, la gestione operativa dell'attività, con particolare riferimento ai macchinari utilizzati e alla tipologia merceologica (inorganica) dei rifiuti trattati, porta ad escludere possibili criticità dovute all'eventuale interferenza tra le rotte aeree e la presenza di avifauna, tenuto altresì conto che, come verificato nel piano provinciale faunistico-venatorio, l'area in esame non ricade in ambiti di particolare interesse per l'avifauna (popolamento, rotte di migrazione).

Destinazione urbanistica vincoli

Dal certificato di destinazione urbanistica e vincoli rilasciato dal Comune di Telgate, prot. n. 8968 del 03/10/2019 (acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 03/10/2019), emerge:

- che l'area censita con il mappale 195, fogli 4 e 7 N.C.T., ricade, secondo la zonizzazione del P.G.T. vigente nel Comune:
 - nel Piano delle Regole in:
 - Tessuti insediativi prevalentemente produttivi consolidati soggetti a specifiche prescrizioni connesse all'accoglimento dell'osservazione, regolamentati dagli artt. 45 e 46 nonché dalle osservazioni accolte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22 novembre 2012;

- Parte in fascia di rispetto della Strada Comunale denominata “Via per Palazzolo” (profondità mt. 10,00 come da osservazione nr. 14 punto 3, accolta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 22 novembre 2012), regolamentata dall’art. 13 della Disciplina Urbanistica degli Interventi del Piano dei Servizi;
- nel Documento del Piano in:
 - Insediamenti per attività orticole intensive e attività in serra;
 - Classe di sensibilità paesistica: BASSA;
- che l’area censita con il mappale 195, fogli 4 e 7 N.C.T., ricade, secondo la componente geologica del PGT, in:
 - Parte in classe II – aree di fattibilità con modeste limitazioni;
 - Parte in classe IV – aree di fattibilità con gravi limitazioni;
- che il mappale 195 risulta interessato (nella parte est) dalle fasce di rispetto acque demaniali del corso d’acqua pubblico appartenente al reticolo idrico (Torrente Rillo) di cui all’art. 96, lettera f, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- che il mappale 195 risulta interessato (nella parte sud) dal reticolo idrico e relative fasce di rispetto di competenza del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
- che l’area censita con il mappale 195 ricade, secondo al Tav. E1 “Suolo e Acque” del PTCP, in:
 - Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriali devono essere assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica, regolamentati dall’art. 44 delle N.T.A.;
- che l’area censita con il mappale 195 ricade, secondo al Tav. E2 “Paesaggio e Ambiente” del PTCP, in:
 - Parte in aree urbanizzate;
 - Parte in aree agricole con finalità di protezione e conservazione, regolate dall’art. 65 delle N.T.A.;
- che l’area censita con il mappale 195 ricade, secondo al Tav. E5 “Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica” del PTCP, in:
 - Parte in aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici locali fino alla data dell’anno 2000;
 - Parte in Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d’acqua minori e/o con elementi di natura storico-culturale, regolati dall’art. 64 delle N.T.A.;
- che l’area censita con il mappale 195 ricade, come tutto il territorio comunale, in vincolo aeroportuale di “Orio al Serio” ai sensi dell’art. 707 del Codice di Navigazione;
- che l’area censita con il mappale 195 è classificata, come tutto il territorio comunale, vulnerabile all’inquinamento da nitrati ai sensi della d.g.r. 11 ottobre 2006, n. VIII/3297;
- che il territorio comunale, rispetto al rischio sismico, ricade in zona 3;
- che l’area censita con il mappale 195 ricade in:
 - zona parzialmente compresa in fasce di rispetto del reticolo idrico principale (R.D. 523/1904, DGR n. 4229/2015, DGR n. 4439/2015);
 - zona compresa parzialmente in fasce di rispetto del reticolo dei corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di bonifica (R.D. 368/1904, L.R. 31/2008 artt. 78, 79, 80, R.R. di polizia idraulica n. 3/2010, DGR n. 4287/2012);
- che l’impianto, rispetto al piano di zonizzazione acustica comunale, ricade in zona 4.

5. VERIFICA DI V.I.A.

Nel corso della seduta del 03/10/2019 della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. si è dato atto “che dalla modifiche richieste non sono da attendersi notevoli ripercussioni negative sull’ambiente ai sensi del punto 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte

Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”, condividendo pertanto le considerazioni svolte dalla Ditta nel documento “*Compatibilità ambientale*” datato 25/02/2019, trasmesso con nota datata 26/02/2019 (in atti provinciali al prot. n. 12230 del 26/02/2019).

6. CONFERENZA DI SERVIZI (SEDUTA CONCLUSIVA DEL 11/08/2020)

La Conferenza di Servizi del 11/08/2020 si è espressa come segue:

“Parere favorevole, subordinatamente:

- *all’acquisizione di quanto richiesto dal Servizio Rifiuti provinciale;*
- *alla conferma, da parte del Comune di Telgate, di quanto dichiarato dalla Ditta con nota datata 01/04/2020 (in atti provinciali al prot. n. 19031 del 01/04/2020) e di seguito riportato: “Per quanto riguarda il certificato di assenza vincoli rilasciato dal Comune di Telgate relativo alla presenza della fascia di rispetto del Torrente Rillo si specifica che il PGT non ha recepito quanto espresso dal Decreto di Regione Lombardia n. 8368 del 13/10/2015”.*

Successivamente:

- la Ditta, con nota datata 03/09/2020 (in atti provinciali al prot. n. 45721 del 04/09/2020), ha fornito riscontro a quanto richiesto dal Servizio Rifiuti provinciale in sede di Conferenza di Servizi;
- il Comune di Telgate, con nota prot. n. 7284 del 03/09/2020 (in atti provinciali al prot. n. 45601 del 04/09/2020), ha comunicato quanto segue:
“(…) si conferma quanto dichiarato dalla ditta S.I.R.Met S.r.l. con nota datata 01/04/2020 “Per quanto riguarda il certificato di assenza vincoli rilasciato dal Comune di Telgate relativo alla presenza della fascia di rispetto del Torrente Rillo si specifica che il PGT non ha recepito quanto espresso dal Decreto di Regione Lombardia n. 8368 del 13/10/2015”.
In effetti il PGT vigente è stato approvato nel 2012 e successivamente la ditta Sirmet è stata autorizzata dalla Regione Lombardia con il Decreto 8368 del 13/10/2015 (Pratica 211/A) alla ricollocazione della sponda sinistra e adeguamento della fascia di rispetto i cui lavori sono stati regolarmente eseguiti.
Alla data odierna la palazzina uffici della ditta posta sul mappale 195 dista dalla sommità dell’argine del corso d’acqua “Torrente Rillo” 10,58 m”.

7. CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

L’importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, viene rideterminato, rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 2679 del 28/11/2013 (€ 31.050,98) in € **39.529,14 (Euro trentanovemilacinquecentoventinove/14)** ed è relativo a:

- ⇒ messa in riserva (R13) di 530 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 5.616,52 (importo calcolato applicando la riduzione al 10% di cui al punto 1 dell’Allegato C alla D.G.R. n. 19461/2004 sulla base della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 26/01/2021 (allegata alla nota datata 27/01/2021, in atti provinciali al prot. n. 5588 del 29/01/2021) con la quale il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato “*ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, prevista dalla d.g.r. 19 novembre 2004 n. 7/19461 e s.m.i., in merito all’eventuale riduzione di cui all’Allegato C) punto 1) della suddetta d.g.r., che i rifiuti, oggetto di messa in riserva R13, vengono avviati a recupero entro sei mesi dall’accettazione nell’impianto S.I.R.MET S.r.l., sito in comune di Telgate (BG), via per Palazzolo n. 12*”);
- ⇒ recupero (R4, R12) di 60.000 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a € 33.912,62.

Gli importi sono stati calcolati applicando la riduzione del 40% prevista dalla L. 24/01/2011, n. 1 nel caso di imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,

preso atto del Certificato n. ITA/EMS/00195/6731 (Emissione n. 02) di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma ISO 14001:2015 della ditta S.I.R.MET S.r.l. con sede legale in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, per l'unità operativa sita in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, rilasciato da MS CERT in data 04/04/2009, emissione corrente del 11/12/2020, avente scadenza il 10/12/2023, trasmesso dalla Ditta con nota datata 27/01/2021 (in atti provinciali al prot. n. 5790 del 01/02/2021) unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per autocertificazione autenticità documenti allegati (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) datata 26/01/2021 con la quale il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato la conformità all'originale del predetto Certificato. senza modifica od alterazione alcuna nei dati e nelle informazioni in esso contenuti.

8. OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

Si provvede all'aggiornamento delle descrizioni dei rifiuti sulla base dell'art. 7 del D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".

Con le osservazioni che precedono, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata si esprime un giudizio tecnico positivo sull'istanza presentata dalla ditta S.I.R.MET S.r.l. con sede legale in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, di varianti sostanziali al proprio impianto di recupero (R13, R4, R12) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Telgate, Via per Palazzolo n. 12, di cui alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013 e s.m.i., sulla base della documentazione inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

9. PRESCRIZIONI

9.1 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni e prescrizioni contenute nella D.D. 2679 del 28/11/2013 e s.m.i., salvo quanto modificato con il presente atto. In particolare, l'impianto deve essere conforme a quanto riportato nella Tavola n. 01 "Planimetria dell'insediamento produttivo con aree stoccaggio rifiuti, prospetti e sezioni blocco uffici" datata Settembre 2020 (allegata), trasmessa con nota datata 03/09/2020 (in atti provinciali al prot. n. 45721 del 04/09/2020);

9.2 il punto 12.9 della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013 è sostituito dal seguente:

12.9 i rifiuti ricevibili presso l'impianto per essere sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R12, R4) con le relative limitazioni sono i seguenti:

Codice E.E.R.	Descrizione	Stato fisico*	R13	R12 limitatamente a rifiuti di rame e sue leghe	R4
100210	Scaglie di laminazione	2	X		X
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione o pezzi non conformi costituiti da ferro e acciaio)	2	X		X
100899	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione o pezzi non conformi costituiti da ferro e acciaio)	2	X		X
110501	Zinco solido	2	X		X

Codice E.E.R.	Descrizione	Stato fisico*	R13	R12 limitatamente a rifiuti di rame e sue leghe	R4
110599	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione o pezzi non conformi costituiti da metalli ferrosi o non ferrosi</i>)	2	X		X
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	2	X		X
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	1,2	X		X
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	2	X	X	X
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	1,2	X		X
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione o pezzi non conformi costituiti da metalli ferrosi o non ferrosi</i>)	2	X	X	X
150101	Imballaggi in carta e cartone	2	X		
150102	Imballaggi in plastica	2	X		
150103	Imballaggi in legno	2	X		
150104	Imballaggi metallici	2	X		X
150105	Imballaggi compositi	2	X		
150106	Imballaggi in materiali misti	2	X		X
150107	Imballaggi in vetro	2	X		
150109	Imballaggi in materia tessile	2	X		
160117	Metalli ferrosi	2	X		X
160118	Metalli non ferrosi	2	X	X	X
160122	Componenti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a componenti costituiti da ferro, acciaio e metalli non ferrosi</i>)	2	X		X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (<i>limitatamente a componenti costituiti da ferro, acciaio o metalli non ferrosi</i>)	2	X		X
170401	Rame, bronzo, ottone	2	X	X	X
170402	Alluminio	2	X		X
170403	Piombo	2	X		X
170404	Zinco	2	X		X
170405	Ferro e acciaio	2	X		X
170406	Stagno	2	X		X
170407	Metalli misti	2	X		X
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	2	X	X	
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	2	X		X
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	2	X		X
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	2	X	X	X
191202	Metalli ferrosi	2	X		X
191203	Metalli non ferrosi	2	X	X	X
200101	Carta e cartone	2	X		
200140	Metallo	2	X	X	X

* 1: solido polverulento; 2:solido non polverulento

9.3 il punto 12.11 della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013 è sostituito dal seguente:

12.11 il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R4, R12) presso l'impianto è pari a 60.000 t/a;

9.4 il punto 12.12 della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013 è sostituito dal seguente:

12.12 il quantitativo giornaliero di rifiuti non pericolosi sottoposti alla operazioni di recupero (R4, R12) presso l'impianto è pari a 240 t/g (considerando 250 giorni lavorativi/anno);

i transiti massimi giornalieri di mezzi in entrata e uscita dall'impianto sono pari a 32 mezzi/giorno (di cui 16 mezzi/giorno per il trasporto dei rifiuti e gli altri 16 mezzi/giorno per il trasporto dei materiali EoW);

9.5 i punti 12.19 e 12.20 della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013 sono sostituiti dal seguente:

12.19-20 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. preveda un codice E.E.R. "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" o, in alternativa, per specifiche tipologie di rifiuti per i quali risulti tecnicamente problematico (date le caratteristiche strutturali, di dimensione, di eterogeneità, etc. dei rifiuti stessi) procedere ad ordinaria analisi chimica (intesa quale campionamento, preparazione del campione ed analisi di laboratorio), previa ricezione da parte del produttore di adeguata documentazione (es: ciclo produttivo e scheda di sicurezza delle materie e/o dei prodotti impiegati) che attesti le caratteristiche di "non pericolosità" del rifiuto.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con una cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite dai tecnici del laboratorio incaricato o dal personale operante presso l'impianto adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

- c) verifica in riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants) in relazione al ciclo da cui derivano i rifiuti. Le modalità di verifica adottate dovranno essere documentate e rese disponibili all'autorità di controllo;

9.6 il punto 12.23 della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013 è sostituito dal seguente:

12.23 le sostanze e gli oggetti ottenuti dall'operazione di recupero (R4) autorizzata devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., essere conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati al punto 4 (pag. 5) della presente Scheda tecnica.

In particolare, devono essere conformi al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, in relazione ai rottami di ferro, acciaio e alluminio (incluse le leghe di alluminio);

Inoltre:

- devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- possono essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
- il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all'utilizzo delle corrispondenti materie prime;

9.7 il punto 12.24 della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2679 del 28/11/2013 è sostituito dal seguente:

12.24 restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al punto precedente.

Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:

- derivanti da operazioni di recupero classificate come R12 e R13;
- derivanti dalle operazioni di recupero, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti indicati al punto precedente;
- di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

9.8 devono essere rispettate, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le prescrizioni/disposizioni già previste dalla D.D. n. 2679 del 28/11/2013. dal Nulla-Osta avvio impianto con modifiche migliorative prot. n. 64800 del 23/07/2014, dalla D.D. n. 1911 del 18/09/2014 e dalla D.D. n. 2647 del 28/12/2016;

9.9 devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto "*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE*" e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto "*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)*";

9.10 a conclusione dei lavori inerenti le varianti all'impianto autorizzate con il presente atto, la Ditta dovrà inviare alla Provincia di Bergamo, al Comune di Telgate e all'A.R.P.A. una comunicazione attestante la loro ultimazione. La comunicazione di ultimazione lavori dovrà essere accompagnata da Perizia tecnica asseverata giurata, a firma di Tecnico abilitato, attestante:

- che tutte le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attività di recupero e smaltimento, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, sono in possesso di adeguate caratteristiche di resistenza, tenuta ed impermeabilizzazione;
- la conformità agli atti autorizzativi ed ai relativi progetti autorizzati, delle componenti strutturali dell'impianto (caratteristiche dimensionali, materiali utilizzati, apparecchiature installate).

10. PIANI

10.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il Soggetto autorizzato deve provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale devono essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

10.2 Piano di emergenza

Il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi, con recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132, allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

ISTRUTTORE AGRO-AMBIENTALE - Dott. Luigi Arnoldi -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - P.ch. Eleonora Gherardi -	
FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE - Ing. Giorgio Novati -	
DIRIGENTE DEL SETTORE - Arch. Elena Todeschini -	



Ufficio d'Ambito di Bergamo

Via A. Moretti, 34 – 24121 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613 - C.F. 95190900167

e-mail: info@atobergamo.it – info@pec.atobergamo.it – http://www.atobergamo.it

Allegato

Emissioni idriche in pubblica fognatura

D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 s.m.i. L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 s.m.i., R. R. n. 4 del 24 marzo 2006 e n. 6 del 03 aprile 2019 - parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima e seconda pioggia presso l'insediamento ubicato in via per Palazzolo n. 12 nel comune di Telgate – società S.I.R.MET S.R.L.

Premesso che:

- la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo" per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 01.07.2011;
- l'art. 48 comma 2, della suddetta legge regionale 26/03, modificata dalla legge regionale 21/10, disciplina le funzioni che l'Ente responsabile dell'ATO esercita tramite l'Ufficio d'ambito;

Dato atto che:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito con delibera n. 11 del 05.06.2019, ha confermato all'ing. Norma Polini l'incarico di Direttore dell'Ufficio fino alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello statuto vigente dell'Azienda Speciale, Ufficio d'Ambito di Bergamo;
- l'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, come individuato nella Parte III, Titolo IV, Capo II del D.L.vo 152/2006 s.m.i. e della L. R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell'Assemblea Consortile del 30/06/2010, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi della provincia di Bergamo";

Vista la nota prot. n. 51868 del 29/08/2019, con la quale la Provincia di Bergamo - Servizio Rifiuti, a seguito dell'istanza presentata dalla ditta S.I.R.MET S.R.L. con insediamento in via per Palazzolo n. 12 in comune di Telgate ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/2006 di varianti sostanziali alla gestione dell'impianto, inerenti le operazioni di messa in riserva R13 e recupero R12, R4 di rifiuti non pericolosi rilasciata con D.D. n. 2679 del 28/11/2013 e s.m.i., ha richiesto agli enti interessati di fornire i pareri di competenza;

Rilevato che:

- l'attività svolta dalla ditta di gestione rifiuti non pericolosi, rottami metallici, è assoggettata alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. b) del r. r. n. 4/2006, vige pertanto l'obbligo di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia ai sensi del medesimo regolamento e

pertanto anche di autorizzazione allo scarico. L'insediamento è ubicato all'interno dell'agglomerato dotato di rete fognaria;

– la società è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bergamo con D.D. n. 2647 del 28/12/2016, allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia. In merito all'ottemperanza delle prescrizioni, la società conferma che le acque meteoriche di prima e seconda pioggia, sono campionabili nel pozzetto (PC) posto immediatamente a monte del secondo ripartitore PR226, i lavori di adeguamento della rete fognaria con relativo allacciamento alla pubblica fognatura sono stati ultimati, l'acqua viene sollevata in pubblica fognatura con una Q max di 3,5 l/sec (=10/l per 3.583 m² di superficie impermeabile). Nella vasca VA8 sono installate n. 2 pompe, per garantire la Q max di 3,5 l/sec la perdita di carico di circa 4,5 m è ottenuta con la diminuzione del DN 50 a circa 2,5 cm di strozzatura;

– la società, con l'istanza di variante presentata per l'impianto, intende incrementare il quantitativo di rifiuti da sottoporre alle operazioni di trattamento R12 e R4; ampliare l'area di utilizzo a sud dell'impianto sul quale esiste il vincolo di fascia di rispetto della Roggia e ridefinire il confine dell'impianto nella porzione a ovest a seguito degli interventi effettuati sul torrente Rillo;

Preso atto che:

– il progetto vigente è rappresentato dalla planimetria tavola 1 "Planimetria generale con schema fognario" datata maggio 2015;

– le acque dei piazzali meteoriche di prima pioggia, (superficie 3.013 m²) e pluviali di una parte delle coperture del capannone (480 m²), sono inviate a un primo pozzetto ripartitore: la prima pioggia è accumulata in una vasca VPP28 (capacità totale di 14 m³) e successivamente trattata in un desoleatore con filtro a coalescenza (PRICO12), la seconda pioggia è inviata ad un altro desoleatore con filtro a coalescenza (PRICO12). Extra pioggia (protezione idraulica) è trattata nel separatore oli (SO12);

– le acque meteoriche di prima e seconda pioggia, extra pioggia e pluviali di parte delle coperture del capannone, confluiscono in un secondo ripartitore PR226, su questa linea immediatamente a monte del secondo ripartitore è presente un pozzetto di controllo e prelievo campione. Il secondo ripartitore PR22 è dotato di due uscite, una verso la vasca di rilancio alla fognatura comunale (VA8 da 8 m³) l'altra alla vasca volano (VA50 da 150 m³ formata da n. 3 vasche da 50 m³ ciascuna, l'acqua accumulata è successivamente inviata alla vasca di rilancio alla fognatura comunale VA8;

– la rete fognaria di acque nere nella quale recapita lo scarico è collegato all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Telgate;

Accertato l'avvenuto versamento da parte dell'istante degli oneri di procedibilità, come richiesto ai sensi dell'art. 124, c. 11, D.L.vo 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità della domanda e definiti attraverso la d. d. g. n. 797/2011;

Rilevata la conclusione positiva dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata, per la parte che riguarda gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, effettuata dal competente Ufficio d'Ambito di Bergamo;

Dato atto che:

- la circolare regionale n. 19 del 05.08.2013 in materia ambientale dispone, che sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, il procedimento unico di cui all'articolo 208 del D.L.vo 152/2006, concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

- l'art. 208 comma 6 del D.L.vo 152/2006, in caso di valutazione positiva del progetto la Provincia approva il progetto e "autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto."



L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali”;

Visti:

- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell’art. 55, comma 19 della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA);
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2. Del r. r. n. 4/2006;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 18/06/2008, e s.m.i.;
- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito della provincia di Bergamo approvato dall’Assemblea d’Ambito nella conferenza del 30.06.2010;
- la d.d.g. 1 febbraio 2011 n. 797, approvazione delle modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 “Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione dell’art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”;
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l’applicazione dell’art. 13 del r. r. 24 marzo 2006, n. 4. “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 “Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale AUA”;
- la circolare del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07.11.2013, circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- la d.g.r. n. 1840 del 16.05.2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del Regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale AUA”;



- la D.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

SI DISPONE

1. un parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico finale in pubblica fognatura, di acque meteoriche di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento produttivo della S.I.R.MET S.r.l. in via per Palazzolo n. 12 nel comune di Telgate;
2. il rispetto dei valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico Fognatura. I valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria, saranno verificati nel pozzetto/i di campionamento indicato/i nella tavola summenzionata, allegata al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;
3. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
 - a) fintanto che non verrà realizzato il nuovo progetto ubicato in via per Palazzolo 8/D, lo scarico in fognatura in uscita dalla vasca di rilancio alla fognatura comunale VA8 da 8 m³ non deve superare la portata massima istantanea di 3, 5 l/s;
 - b) lo scarico delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia (3.013 m²), considerando la piovosità media degli ultimi 5 anni in provincia di Bergamo, (ARPA 2015-2019), è autorizzato per un volume annuo pari a 564 m³. Il dato è indicativo poiché, essendo legato a precipitazioni atmosferiche, varia di anno in anno e non è prevedibile;
 - c) la ditta deve effettuare una pulizia periodica a secco delle aree impermeabilizzate di pertinenza dell'attività di gestione rifiuti;
 - d) è vietato il lavaggio degli automezzi su area esterna scoperta impermeabile, con o senza ausilio di detersivi, poiché tale scarico si configura come scarico di acque reflue industriali, che deve avere una rete di raccolta e smaltimento separata. Per l'eventuale attivazione di un scarico da lavaggio di automezzi, anche in area coperta, deve essere fatta richiesta di modifica dell'autorizzazione per le emissioni idriche;
 - e) la ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, sia pure temporaneo, dell'inquinamento;
 - f) i pozzetti di prelievo campione dovranno essere perfettamente impermeabili, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti eventualmente presenti sul fondo dei pozzetti stessi;
 - g) i manufatti per la raccolta, il pretrattamento e lo scarico delle acque reflue e meteoriche devono essere adeguatamente dimensionati e periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione. Inoltre devono essere dotati di apposita mascherina identificativa;



- h) Uniacque S.p.A. ha la facoltà di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione delle caratteristiche chimico - fisiche dello scarico, mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, dovranno essere richiesti formalmente dal Gestore, nell'ambito della azione amministrativa intrapresa con il presente provvedimento. Le caratteristiche tecniche della strumentazione stabilite dal Gestore, saranno installati e mantenuti a cura e spese dell'utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale di Uniacque S.p.A. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento;
- i) la ditta dovrà comunicare al Gestore, qualsiasi modifica o variante da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione, alle condotte di scarico ovvero qualsiasi difetto o guasto delle condotte stesse fino al punto di recapito;
- j) la quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti;
- k) il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento ad Uniacque di una tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, calcolata sulla base della denuncia annuale presentata al Gestore da parte del titolare stesso entro il 31 gennaio di ogni anno. Uniacque S.p.A., sulla base di quanto denunciato, procede alla liquidazione della tariffa supportata dalla lettura dei misuratori dell'acqua prelevata o dell'acqua scaricata nel caso in cui non sia presente un misuratore di portata sullo scarico, si assume che i volumi d'acqua scaricati siano pari a quelli prelevati dall'acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento o comunque accumulati;
- l) ritenuto che il presente parere è formulato unicamente per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Gli aspetti riguardanti il prelievo e la gestione delle reti da acquedotto, cui corrisponda uno scarico in pubblica fognatura, debbano trovare riscontro nei Contratti e Regolamenti d'Acquedotto vigenti, in capo alla società Uniacque S.p.A.;
- m) di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
- n) che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- o) che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte della autorità competente;
- p) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito di Bergamo, ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- q) che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
- r) ritenuto che la Provincia di Bergamo può esercitare, ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., le norme sanzionatorie previste dal titolo IV della parte quarta del decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente



- atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si proceda, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
- alla sospensione dell'autorizzazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione;
- s) di dare atto che in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della presente autorizzazione, analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale, dovrà inoltre essere comunicato all'Ufficio d'Ambito di Bergamo qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante;
- t) di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia di Bergamo ed alla società Uniacque S.p.A.;
- u) di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
- v) di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.

Bergamo, luglio 2020

Il Direttore

Ing. Norma Polini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



